

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1761

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FALQUI, CIONI, BAGNOLI  
e BUCCIARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1995

---

Modifica degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre  
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  
febbraio 1989, n. 61, recante misure urgenti per fronteggiare  
l'eccezionale carenza di disponibilità abitative

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di conferire al prefetto piena e responsabile potestà decisionale per quanto concerne l'uso della forza pubblica nell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo. Tale attribuzione è pienamente giustificabile in quanto il prefetto è l'organo istituzionale che ha la visione globale del problema, la cui specificità deve essere valutata nell'ambito di un ordinato

svolgimento della vita pubblica nelle varie province.

Al fine di realizzare, inoltre, una responsabile gestione della questione degli sfratti, con il presente disegno di legge si qualifica il ruolo della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, che diviene strumento realmente partecipante alla soluzione del problema.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, è sostituito dal seguente:

«1. È attribuita al prefetto la potestà di fissare i criteri di carattere generale circa l'attribuzione della forza pubblica nell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo, ad esclusione di quelli che non traggono origine da rapporti di locazione, e di derogare a quanto richiesto dall'ufficiale giudiziario determinando i tempi, le condizioni e le modalità di concessione della forza pubblica».

## Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 3, il prefetto si avvale periodicamente del parere della commissione di cui all'articolo 4, in relazione ai criteri per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitativo, tenuto conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario».

